# IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**OGGETTO:** conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo alla struttura sanitaria denominata "Casa di Cura Nuova Santa Teresa", con sede operativa in Strada Provinciale Tuscanese, Km 1,700 - 01100 Viterbo, gestita dalla Società Gruppo Ro.Ri. S.r.l. (P.IVA 01565461009), con sede legale in Via dei Valeri n. 1 - 00184 Roma.

## IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

**DATO ATTO** altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 il Dr. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria" con la quale è stata istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti Legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTA La Legge Regionale 20 settembre 1993, n.55 recante "Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1191, n. 412" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 "misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica", ed in particolare l'art. 6, comma 6 che dispone per il biennio 1995/1996 che "a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30

### IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni [...] per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe";

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, comma 796, lett. s), legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private [...] non confermate dagli accreditamenti definitivi";

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004" e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro" ed in particolare, i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO che la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri prevede, in capo al Commissario *ad acta*, l'attuazione delle linee di intervento già previste dal Piano di rientro ed, in particolare al punto h), il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate;

VISTA la Legge Regionale del Lazio del 3 marzo 2003, n.4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2, recante "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni";

Segue de	creto n.
----------	----------

# IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**VISTO** il Regolamento Regionale del 13 novembre 2007, n.13, recante "Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4";

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0087 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio", art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: "Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi";

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U0017 del 9 marzo 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003";

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n.U0080 del 30 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: "*Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale*" e, segnatamente, l'allegato E nella parte in cui contiene precisazioni, direttive ed indirizzi in ordine alla configurazione e attuazione della rete ospedaliera, elaborati sulla base dei criteri ed elementi informativi forniti dall'ASP e condivisi con la struttura assessorile e commissariale;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: "Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 87/2009";

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3", come modificato dal Decreto Commissariale n. U0008 del 10 febbraio 2011;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U0113 del 31 dicembre 2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;

**TENUTO CONTO** che con il citato decreto commissariale 90 del 10 novembre 2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi del richiamato art. 1 (commi da 18 a 26) della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande

## IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da Lait S.p.A;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)"

VISTA la Legge Regionale del 22 aprile 2011, n.6 ed in particolare, l'art.1, comma 12;

**VISTA** la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n.12 avente ad oggetto "Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013, art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii." con il quale si è:

- A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- B) preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

#### DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie";

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n.U0090/2010:

# IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- 1. le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
- 2. per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

VISTO che la Gruppo Ro.Ri. S.r.l., con sede legale in Via dei Valeri n. 1 - 00184 Roma, nella persona del rappresentante legale p.t., in data 18/12/2010, ha aderito alla procedura di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. inserendo per via telematica nel portale SAASS la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti per il rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nonché degli ulteriori requisiti di qualificazione ai fini dell'accreditamento per la struttura sanitaria denominata "Casa di Cura Nuova Santa Teresa", sita nel Comune di Viterbo (VT), Strada Provinciale Tuscanese, km 1,700;

**TENUTO CONTO** in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- 1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- 2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- 3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- 4. l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica dell'Azienda USL di Viterbo ha proceduto a sopralluoghi, che si sono conclusi il 13/07/2013, presso la sede di Strada Provinciale Tuscanese, km 1,700 01100 Viterbo della "Casa di Cura Nuova Santa Teresa", gestita dalla Società Gruppo Ro.Ri. S.r.l., con sede legale in Via dei Valeri n. 1 00184 Roma;
- 5. "il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL Viterbo, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 813 del 04/03/1997, con cui è stata confermata l'autorizzazione della Casa di Cura S. Teresa del Bambin Gesù, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, in conformità al nulla-osta del Direttore Generale dell'Azienda USL di Viterbo, per la capacità ricettiva complessiva di 46 p.l. ad indirizzo medico (20 p.l. di medicina generale e 26 p.l. di geriatria) con i seguenti servizi di diagnosi e cura: diagnostica radiologica e laboratorio analisi cliniche;

# IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la D.G.R. n. 1572 del 05/05/1998 recante "Accreditamento provvisorio dei Centri ambulatoriali privati per la Dialisi" è stato concesso l'accreditamento provvisorio, tra l'altro, alla DIALVITER s.r.l. per 5+1 posti di dialisi presso il presidio di Viterbo, Via I. Garbini 134;

VISTA la DGR n. 355 del 15/02/2000 con cui è stato confermato l'accreditamento provvisorio, tra l'altro, della Casa di Cura S. Teresa del Bambin Gesù per il raggruppamento medico di n. 46 p.l. (n. 20 di medicina generale e n. 26 di geriatria);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. D2309 del 26/05/2005, con cui si è proceduto al trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio per 5+1 posti di terapia dialitica in favore del Gruppo RO.RI. s.r.l., relativamente al centro dialisi denominato "RO.RI. Nefro", sito in Viterbo, Via Garbini n. 134, precedentemente gestito dalla "Rendial S.p.A.";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. D3431 del 10/10/2007, con cui si è provveduto al trasferimento della gestione della "Casa di Cura S. Teresa del Bambin Gesù" sita in Viterbo, Viale Trieste n. 87, dalla "RO.RI. Sanità s.r.l." alla "Gruppo RO.RI. s.r.l., in seguito a fusione per incorporazione della "Casa di Cura S. Teresa del Bambin Gesù s.r.l." e della "Bambin Gesù s.r.l." nella "Gruppo RO.RI. s.r.l.";

VISTA la Determinazione Regione Lazio n. D4382 del 23/12/2009 avente ad oggetto: "Trasferimento delle attività sanitarie già autorizzate, dalla Casa di Cura S. Teresa del Bambin Gesù, sita in Viterbo, Viale Trieste 87, per 46 p.l. (n. 20 medicina generale e n. 26 geriatria) e dal Centro Dialisi "RO.RI. NEFRO", sito in Viterbo, Via I. Garbini 134, per 5+1 posti di terapia dialitica, alla Struttura denominata Nuova Santa Teresa, sita in Viterbo, Strada Provinciale Tuscanese snc. – AUSL Viterbo";

VISTO il DCA Regione Lazio pubblicato sul BURL n. 35 del 07/08/2012 avente ad oggetto: "Esecuzione per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 4951/2009 TAR Lazio Sez. III-quater su ricorso n. 892 del 2009 con NRG 6297 del 2009, proposto da Gruppo Ro.Ri. s.r.l., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Luisa Bellini e Giuseppe Graziosi, contro la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria Locale 109 di Viterbo", con il quale vengono autorizzati 20 p.l. di Medicina Generale, 26 p.l. di Geriatria e 5+1 p.l. di Dialisi;

VISTO l'attestato di conformità della "Casa di Cura Nuova Santa Teresa" "ai requisiti di autorizzazione e di quelli ulteriori per l'accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i." rilasciato dal Commissario Generale della Azienda USL di Viterbo, all'esito delle verifiche concluse, giusta nota del 27/12/2013 prot. 61717, che recita (testuale):

"che la struttura denominata **Casa di Cura Nuova Santa Teresa**, con sede operativa in strada P.le Tuscanese Km 1,700 – 01100 Viterbo, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio possiede i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per l'esercizio delle seguenti attività sanitarie e servizi:

**TIPOLOGIA:** Casa di Cura – prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie; dialisi ambulatoriale; laboratorio di analisi generale di base e diagnostica per immagini.

# IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: n. 24 POSTI LETTO Medicina Generale, articolati come segue:

RAGGRUPPAMENTO: Prestazioni in regime di ricovero ospedaliero Medicina Generale:

Piano Primo: 24 Posti Letto - Medicina Generale

- 16 camere

#### Dialisi Ambulatoriale

Piano Terra: n. 5 Posti Letto + 1(14 postazioni +1)

#### SERVIZI GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA N°8/2011 PRESENTI NEL PRESIDIO SANITARIO

- SERVIZIO GESTIONE FARMACI E MATERIALE SANITARIO piano interrato;
- SERVIZIO MORTUARIO piano interrato;
- SPOGLIATOI PERSONALE -piano interrato;
- DEPOSITO PER LAVANDERIA piano interrato;
- SERVIZIO ACCETTAZIONE/SEGRETERIA piano terra;
- ACCETTAZIONE PER ATTIVITA' DIALISI piano terra;
- -DIREZIONE SANITARIA/AMMINISTRAZIONE piano primo;
- SERVIZIO PUBBLICO piano terra;
- SERVIZIO ASSISTENZA RELIGIOSA piano primo;

#### SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA:

- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA piano interrato (aperto a pazienti esterni);
- DIAGNOSTICA DI LABORATORIO ANALISI CLINICHE piano interrato(aperto a pazienti esterni);

#### SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO

- Cucina;
- Disinfezione e Disinfestazione;
- Lavanderia;

### **PLANIMETRIA**

#### (dichiarazione)

I locali della Struttura Sanitaria sono conformi a quanto riportato nelle planimetrie inserite in piattaforma LAIT.

#### DOTAZIONE TECNOLOGICA E STRUMENTALE

È conforme a quella prevista dal DCA 90/2010 e s.m.i. per la tipologia assistenziale di riferimento;

#### **DOTAZIONE DI PERSONALE**

È conforme a quella prevista dal DCA 90/2010 e s.m.i. per la tipologia assistenziale di riferimento;

#### ATTESTA INOLTRE CHE

la struttura denominata **Casa di Cura Nuova Santa Teresa**, con sede operativa Strada P.le Tuscanese Km 1.7 – 01100 Viterbo, possiede i requisiti ulteriori previsti per l'**accreditamento istituzionale definitivo** di cui al DCA 90/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:

## IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- Medicina Generale (U.O. Medicina) N. 24 posti letto piano primo
- Radiologia piano primo
- Dialisi n. 5 +1 posti letto piano primo
- <u>Laboratorio di analisi di base</u> piano terra palazzina

Attesta altresì la <u>non conformità</u> ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi di cui al DCA n. 90/2010 con annessi allegati e s.m.i. per <u>l'esercizio in autorizzazione</u> delle seguenti attività:

 Geriatria 26 posti letto in quanto non individuati all'interno della struttura, non funzionanti. E comunque non presenti come funzione nelle autocertificazioni immesse in SAASS dalla S.R.L. RO.RI."

VISTO che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non incide sul complessivo fabbisogno regionale né comporta il rilascio di nuove autorizzazioni e/o accreditamenti, ma presuppone un'invarianza di posti letto autorizzati ed accreditati e di trattamenti accreditati;

VISTO l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., secondo cui: "1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";

VISTO l'art. 7 della l.r. 29 aprile 2013 n. 2, rubricato: "Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modifiche";

PRESO ATTO del pagamento, in data 16/06/2014 della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento per un importo di € 708,07;

**CONSIDERATO** che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

#### DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1) di confermare, in favore della Società "Gruppo Ro.Ri. S.r.l." (P. IVA 01565461009), quale gestore della struttura sanitaria denominata **Casa di Cura Nuova Santa Teresa**, di cui è legale rappresentante p.t. Angelucci Fabio, nato a Roma il 28/06/1968, **l'autorizzazione** all'esercizio per le seguenti attività sanitarie:

# IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Tipologia: Casa di cura, prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie; dialisi ambulatoriale; laboratorio analisi generale di base e diagnostica per immagini.

Medicina Generale (cod. 26):

Piano Primo: n. 24 p.l. di Medicina Generale - 16 camere;

Dialisi Ambulatoriale (cod. 54):

<u>Piano Terra:</u> n. 5 p.l. + 1 per pazienti HBsAg positivi (14 postazioni +1);

Servizi generali e locali previsti dal DCA n. 8/2011 presenti nel presidio sanitario:

- servizio gestione farmaci e materiale sanitario piano interrato;
- servizio mortuario piano interrato;
- spogliatoi personale piano interrato;
- deposito per lavanderia piano interrato;
- servizio accettazione/segreteria piano terra;
- accettazione per attività dialisi piano terra;
- direzione sanitaria/amministrazione piano primo;
- servizio pubblico piano terra;
- servizio assistenza religiosa piano primo;

Servizi della struttura sanitaria (aperti a pazienti esterni):

- diagnostica per immagini: radiologia piano interrato;
- diagnostica di laboratoroi: analisi cliniche piano interrato;

Servizi generali in appalto esterno:

- cucina:
- disinfezione e disinfestazione;
- lavanderia:
- 2) Di rilasciare, in favore della società "Gruppo Ro.Ri. S.r.l." (P. IVA 01565461009), quale gestore della Casa di Cura Nuova Santa Teresa, di cui è legale rappresentante p.t. Angelucci Fabio, nato a Roma il 28/06/1968, l'accreditamento istituzionale definitivo per le seguenti attività (di cui al punto precedente):

Tipologia: Casa di cura, prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie; dialisi ambulatoriale; laboratorio analisi generale di base e diagnostica per immagini.

Medicina Generale (cod. 26):

Piano Primo: n. 24 p.l. di Medicina Generale - 16 camere;

Dialisi Ambulatoriale (cod. 54):

<u>Piano Terra:</u> n. 5 p.l. + 1 per pazienti HBsAg positivi (14 postazioni +1);

# IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Servizi della struttura sanitaria (aperti a pazienti esterni):

- diagnostica per immagini: radiologia piano interrato;
- diagnostica di laboratorio: analisi cliniche piano interrato;
- 3) di prendere atto che la **Direzione Sanitaria** della struttura sanitaria denominata **Casa di Cura Nuova Santa Teresa** è affidata al Dott. **Tomassetti Alvaro**, nato a Roma il 26/04/1937, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Clinica ostetrica e Ginecologia e in Anestesia, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Roma al n. 15206;
- 4) di revocare tutti i precedenti atti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di attività sanitarie rilasciati in precedenza alla suddetta Casa di Cura Nuova Santa Teresa;
- 5) di notificare il presente Decreto a mezzo PEC al legale rappresentante p.t. della Società "Gruppo Ro.Ri. S.r.l.", con sede legale in Via dei Valeri n. 1 00184 Roma, ed alla Asl di Viterbo;
- 6) di stabilire che il presente provvedimento sarà disponibile sul sito <u>www.regione.lazio.it</u> nella sezione "Argomenti Sanità";
- 7) di stabilire che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei Responsabili dei Presidi, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;
- 8) di stabilire che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta.

È parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura (anche per gli spazi il cui iter autorizzatorio intrapreso non si è concluso con il provvedimento regionale), così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e ss.mm.ii., e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge Regionale n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti